



LEGGE 23 febbraio 1962, n. 3 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 1° marzo 1962).

Norme relative agli espropri per nuovi elettrodi, acquedotti, linee telefoniche e per la pubblica illuminazione.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 febbraio 1962:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie per la costruzione di elettrodi, di acquedotti, di linee telefoniche e per la pubblica illuminazione e per il funzionamento dei essi, sia già eseguite, sia da eseguirsi dall'Ufficio Tecnico Governativo, o, per conto del Governo, da parte di enti o imprese private, in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 2.

L'Ufficio Tecnico Governativo o gli enti o imprese che saranno delegati di volta in volta dal Congresso di Stato a procedere alle costruzioni di elettrodi, di acquedotti, linee telefoniche e ad impianti per la pubblica illuminazione, sono autorizzati a seguire, per gli eventuali espropri forzosi, le modalità previste dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Tanto per le espropriazioni permanenti quanto per quelle temporanee l'Ufficio Tecnico tenderà l'amichevole componimento di cui all'art. 11 della legge 24 maggio 1913 sulle espropriazioni per pubblica utilità.

All'uopo gli interessati saranno invitati (accordando loro un termine non minore di cinque giorni) a presentarsi a detto ufficio per le opportune trattative.

Art. 4.

Se l'amichevole componimento non riesce, sia perchè l'espropriando non abbia corrisposto all'invito, sia perchè le parti non abbiano raggiunto l'accordo, si seguirà la seguente procedura:

1°) - l'Ufficio Tecnico compilerà, dopo aver inviato gli interessati ad assistervi, lo stato di consistenza in cui si darà atto delle eventuali osservazioni e dichiarazioni degli stessi interessati;

2°) - Compiuto lo stato di consistenza l'Ufficio Tecnico procederà o farà procedere senz'altro all'occupazione o alla esecuzione dei lavori progettati;

3°) - Lo stato di consistenza sarà trasmesso dall'Ufficio Tecnico al Commissario della Legge il quale provvederà alla nomina di perito giudiziario per l'accertamento della dovuta indennità;

4°) - Il Commissario della Legge in base alla stima giudiziaria pronunzia l'esproprio. Tale pronunzia è definitiva. Solo per erronea applicazione da parte del perito giudiziale dei principi stabiliti dall'art. 22 e seguenti della legge 24 maggio 1913 è ammessa, da parte di ogni interessato, azione giudiziaria nei modi ordinari.

Art. 5.

Qualora l'espropriazione debba essere fatta a spese dell'ente o impresa cui è stato affidata la costruzione dell'opera pubblica esso ente o impresa, ove non sia stato raggiunto l'amichevole accordo a norma dell'art. 2, rivolgerà apposita domanda all'Ufficio Tecnico il quale procederà a sensi dell'articolo precedente.

Il Commissario della Legge prima della pronunzia di esproprio (art. 4, n.4) ordinerà all'ente o all'impresa di depositare la indennità fissata dal perito giudiziario.

Art. 6.

Il personale incaricato dei lavori è autorizzato a introdursi, per tutte le operazioni relative alla costruzione delle opere suddette, nella proprietà privata.

Chi, in qualsivoglia modo, si oppone od ostacola i lavori o toglie o sposta i picchetti o i segnali è punito a norma dell'art. 7 della legge 24 maggio 1913.

Art. 7.

La procedura amministrativa per gli espropri andrà esente da qualsiasi tassa.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 febbraio 1962 - 1661 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Vito Marcucci - Pio Domenico Galassi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti